

Rubrica di diritto e procedura penale militare

Autor(en): **Camponovo**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista Militare Ticinese**

Band (Jahr): **14 (1942)**

Heft 6

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-242396>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Rubrica di diritto e procedura penale militare

In questi tre anni si sono avute, distribuite „fino all'unità" fra gli ordini di servizio, tante comunicazioni puramente informative intese a ricordare cose ragguardevoli, ma non precisamente attuali; si sono, o non si sono, ascoltate relazioni su tanti momenti del servizio fino ai più indifferenti, che non sarà di troppo parlare, anche da noi, delle leggi penali militari: di quelle leggi che hanno per campo di applicazione l'intera nazione, ma in prima linea e particolarmente l'Esercito, del quale mirano a garantire l'ordine nei suoi vari aspetti di onore, di rettitudine e, in primo luogo, di disciplina ch'è e rimarrà sempre una delle sue forze capitali senza la quale la sola forza materiale non potrà mai esplicarsi per intero.

Non sarà, dunque, di troppo parlare, anche da noi, con semplici intenti informativi, di queste leggi che non sono sufficientemente ricordate, nonostante la loro estrema potenza la quale giunge non solo alla privazione dei diritti e delle potestà del cittadino ed alla privazione della sua libertà fisica, ma persino alla soppressione della sua esistenza.

Non prenderemo la via lunga della storia e non staremo a richiamare nè le disposizioni di diritto romano „de re militari", nè le leggi, assai dilettevoli per la loro forma ed il loro contenuto, ma senza utilità, di Ludovico II, del Barbarossa e d'altri imperatori; nè le ordinanze dei re di Piemonte, di Toscana, di Napoli; nè le leggi militari germaniche o d'altre nazioni; nè, per venire alla Svizzera, se pure non al Ticino, staremo a richiamare la carta o „lettera di Sempach" ch'è tenuta come pietra miliare nell'evoluzione delle disposizioni penali militari della Confederazione, o gli altri codici e statuti che ne son seguiti, dalla Carolina a quelli per le truppe confederate ai servizi dei re di Francia ed al codice che ha preceduto l'attuale.

Non diremo, dunque, come erano disposte le cose nel medio evo, ma come lo sono oggi, giacchè questo soprattutto è utile conoscere, e cominceremo con l'espore i punti principali sulle forme nelle quali si iniziano e si svolgono le inchieste a seguito di un determinato evento.

Inchiesta preliminare e istruzione giudiziaria

Generalmente si ritiene che, dopo avere (a mezzo dell'apposito formulario od in qualsiasi altro modo) sollecitato l'intervento del giudice istruttore a seguito di un determinato fatto, il Cdte. che ha chiesto questo intervento non abbia più da preoccuparsi della faccenda.

È naturale che l'ufficiale di truppa la pensi così e ritenga, cioè, di non doversi più occupare delle inchieste che ordina, chè diversamente,

egli si chiede a cosa servono gli ufficiali della giustizia militare. Penso anch'io nello stesso modo; la legge, però, stabilisce altrimenti.

La procedura (1) conosce, infatti, due forme di inchieste: quella preliminare per l'assunzione di prove (art. 108) e quella propriamente giudiziaria (art. 110).

Quest'ultima riguarda effettivamente la giustizia militare e qualsiasi „intromissione dei capi militari dell'imputato" è, anzi, espressamente esclusa (art. 112), come è, del resto, escluso ogni intervento del gran giudice.

La prima, invece, riguarda esclusivamente il giudice istruttore ed i Cdti. che l'hanno ordinata, mentre l'intervento del gran giudice rimane, anche qui, escluso: così, quando i superiori d'un prevenuto si rivolgono, come è logico e naturale, al gran giudice per chiedere informazioni o per fare rilievi su un'inchiesta, quest'ultimo, sebbene sia preposto al funzionamento della giustizia, deve rispondere ch'egli ne sa nulla e può solo trasmettere le richieste al giudice istruttore.

A mio avviso questo ordinamento non è l'ideale e può anche giustificare qualche sorpresa, però è così ed i Cdti. di Truppa devono dunque tener presente che quando ordinano un'inchiesta preliminare (art. 108), lo svolgimento della stessa non riguarda „la giustizia militare" o „il Tribunale", ma esclusivamente loro stessi ed il giudice istruttore. L'inchiesta preliminare non è, infatti, un'istruzione giudiziaria, ma semplicemente una indagine intesa a chiarire le circostanze di un dato fatto per sapere se lo stesso ha carattere di reato, oppure di semplice infrazione disciplinare o se non comporta colpa alcuna. Questo è il contenuto dell'art. 108 il quale, in una forma estremamente breve, ma precisa, attribuisce all'ufficiale di truppa le competenze di un giudice istruttore, stabilendo che, quando è stato commesso un fatto (2) che può avere conseguenze penali, l'ufficiale che esercita il comando sul luogo dove venne

(1) La legge di Organizzazione giudiziaria e procedura penale militare (abbreviaz.: OGPPM.) è del 28 giugno 1889 ed ha subito ripetute modificazioni nel 1907, nel 1911 e, soprattutto, nel 1927 quando le norme del suo primo capitolo sulla giurisdizione vennero completate ed inserite nel nuovo Codice Penale Militare che è del 13 giugno 1927; nel 1937 quando vennero modificate quelle sull'organizzazione giudiziaria e, recentemente, nel 1941 quando le disposizioni sulla grazia vennero esse pure trasportate nel CPM.

(2) L'art. 108 dice "quando è stato commesso un delitto di competenza della giurisdizione militare"...: il termine di "delitto" è ora insufficiente poichè l'art. 9 bis, inserito nel Cod. pen. mil. con le modificazioni decretate il 13 giugno 1941 per l'adattamento al Cod. pen. svizz., ha introdotto anche la nozione di crimine; esso era però inesattamente restrittivo anche prima, poichè le misure contemplate dall'art. in esame non devono essere prese solo quando è commesso un delitto od un crimine, ma in qualsiasi caso di "infrazione". Il testo tedesco insegna: "Ist eine... Handlung begangen worden"... e noi diremmo: „Quando è stato commesso un fatto che può avere conseguenze penali, l'ufficiale che esercita il comando" ecc. omettendo i termini "di competenza della giurisdizione militare", poichè l'ufficiale di truppa ha altro da fare che attendersi a risolvere "preliminarmente" la questione della competenza: egli interverrà tutte le volte che si verifica un fatto straordinario; vedranno poi gli altri a chi spetti giudicare.

compiuto prende (personalmente od a mezzo d'un ufficiale da lui designato) (1) le misure necessarie per la custodia dell'autore e per l'accertamento dei fatti e delle prove, mentre in pari tempo ne informa il Cdte. al quale spetta di ordinare l'istruzione giudiziaria (art. 110): se le risultanze sono già sufficienti per dedurre l'esistenza di un reato e l'autore, il Cdte. ordinerà l'istruzione giudiziaria; se, invece, le risultanze relative all'autore od alle prove non permettono ancora una deduzione, egli deve dapprima completarle o direttamente o a mezzo d'un suo ufficiale o della Gend. Es., oppure servendosi d'un giudice istruttore. Quest'ultimo caso è appunto l'assunzione preliminare di prove prevista dall'art. 108 OGPPM., la quale, ripetiamo ha unicamente lo scopo di completare gli accertamenti necessari per stabilire se vi è un reato e chi ne è l'autore, o se vi è un'infrazione di carattere semplicemente disciplinare, oppure se non vi è infrazione alcuna: se risultano elementi di una colpa penale, verrà, come detto, ordinata un'istruzione giudiziaria ed allora il procedimento passa al Tribunale ed il Cdte. viene, finalmente, liberato da queste incombenze che, se pure in realtà sono più spiccie di quanto appaia attraverso l'esposizione che precede, certamente lo disturbano, tanto che è lecito dubitare che, quando fossero in corso delle ostilità, egli abbia tempo e modo di occuparsene. Nel secondo caso, cioè se risulta un'infrazione disciplinare, il Cdte. infligge (secondo le sue competenze, o propone al Cdo. superiore), la punizione che ritiene appropriata. Infine, se non risulta alcuna infrazione, la faccenda (per usare un termine nient'affatto giuridico) è liquidata.

Spetta, dunque, al Cdte. che ha ordinato l'assunzione delle prove di apprezzare il risultato delle stesse e di decidere di conseguenza: è, questo, uno dei poteri ch'egli detiene e non deve, nè può, rinunciarvi. Il giudice istruttore non ha che da svolgere l'inchiesta: nella pratica, però, il Cdte. di Truppa sentirà il parere di quest'ultimo che, per le sue cognizioni giuridiche e per la sua esperienza, potrà utilmente consigliarlo, ciò che, anche senza richiesta, il giudice istruttore fa sempre presentando, a conclusione delle sue indagini, un rapporto sulle risultanze ed una proposta sulla decisione ch'egli ritiene doversi dedurre. Il parere del giudice istruttore non vincola però in alcun modo il Cdte., il quale deve decidere con la coscienza del giudice, non senza tener conto dell'interesse del servizio: così, per dare un esempio, egli terrà presente che sovente (specie nelle infrazioni di carattere puramente militare, come ad es. nei casi di disobbedienza, reati di guardia; inosservanza di prescrizioni di servizio, ecc. nei quali particolarmente è assai difficile, ed anzi impossibile, una precisa delimitazione tra caso poco grave e reato) vale meglio una punizione disciplinare applicata immediatamente, che non una condanna la quale, attraverso le procedure giudiziarie, arriva dopo settimane o dopo mesi: i casi che si arriva a giudicare nel giro di pochi giorni sono, infatti, rarissimi.

Diremo nel prossimo fascicolo della istruzione giudiziaria.

ten. col. Camponovo

(1) Egli può anche servirsi della Gend. dell'Esercito.